

CAMERA DEI DEPUTATI N. 320**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SISTO, GIORDANO, BOFFARDI INES, SOBRERO, MAZZOLA, ROGNONI, ALLOCCA, BODRATO, ANSELMI TINA*Presentata il 27 giugno 1972*

Sistemazione in ruolo di ex direttori e presidi incaricati delle scuole secondarie di primo grado attraverso concorso per titoli ed esame-colloquio

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che in molte amministrazioni statali è possibile raggiungere posti direttivi o di comando, anche assai elevati, indipendentemente dal possesso dei titoli di studio adeguati e richiesti. Ciò avviene in base al valido e logico criterio — generalmente applicato con risultati assai positivi anche nelle aziende private — per cui le mansioni di responsabilità vengono affidate a chi ha dimostrato la capacità di saperle effettivamente e onorevolmente gestire.

Nell'amministrazione scolastica questo principio è stato raramente applicato, in omaggio forse ad un concetto più formalistico che sostanziale della figura dell'uomo di scuola, per cui si resta ancorati ad una valutazione basata più sui titoli di studio che sulla competenza e l'esperienza.

Se al criterio delle capacità, realmente dimostrate per lunghi anni nell'espletamento di determinate mansioni direttive, si aggiunge la considerazione dello spirito di sacrificio e di abnegazione, di cui è stata data prova in periodi di particolare difficoltà ed emergenza per la normalizzazione e l'esistenza stessa della nostra scuola, allora si comprenderà ap-

pieno il discorso informato a logica e a giustizia che qui intendiamo fare e che è alla base della configurazione di questa proposta di legge, che non vuol apparire assolutamente una delle solite « leggine » di favore.

Queste considerazioni, tanto naturali da sembrare ovvie, si attagliano in modo del tutto particolare ad un gruppo di insegnanti diplomati che, in questo difficile periodo post-bellico — quando urgente era il bisogno di gente disposta a rimboccarsi le maniche per riorganizzare la scuola italiana a livello di scuola postelementare, attraverso l'istituzione di nuove scuole e la ristrutturazione di quelle già esistenti, e quando i provveditori agli studi non sapevano più a quale santo votarsi per la mancanza o la indisponibilità di laureati — si accollarono con entusiasmo il grave compito meritandosi approvazione e lode da ogni parte.

Fu così che — grazie all'opera diremmo missionaria svolta da questa pattuglia di uomini della nostra scuola in alcuni centri situati in zone difficili lontane dalla città — poterono fiorire o rifiorire scuole ottimamente funzionanti malgrado le mille

difficoltà in ordine ai locali, alle attrezzature, ai bilanci.

Anzi, c'è da aggiungere che, quando lo Stato si accinse a varare la riforma della scuola secondaria inferiore basata sull'obbligatorietà dell'istruzione sino a 14 anni, molte di queste scuole vennero assunte a modello per effettuare opportuni esperimenti.

Orbene, quando la scuola poté dirsi riportata alla normalità, questi benemeriti funzionari dello Stato vennero dimissionati senza alcun benservito o riconoscimento di alcun genere e restituiti all'insegnamento, spesso in posizione di subordine rispetto a insegnanti già loro dipendenti divenuti, grazie al titolo di studio, loro superiori. Con quale disagio morale è facile immaginare.

Onorevoli colleghi! Con la presente proposta di legge, che si aggiunge ad altre proposte similari ma per un verso o per l'altro difettose, noi ci proponiamo di focalizzare il problema di quella esigua categoria di ex di-

rettori e presidi incaricati, anche se forniti del solo diploma, che per lunghi anni hanno lodevolmente gestito la reggenza di scuole medie inferiori o di corsi e scuole di avviamento professionale e che, per un motivo o per l'altro, non hanno potuto beneficiare dei provvedimenti legislativi finora adottati per la nostra scuola.

In particolare ci si riferisce alla legge 15 maggio 1954, n. 238, che prevedeva l'immissione nei ruoli, attraverso un semplice colloquio, per i direttori di corsi e scuole di avviamento professionale anche se sforniti di laurea. Ora si tratta di offrire analogo trattamento a coloro che, pur essendo nelle stesse condizioni, non hanno potuto usufruirne e a coloro che acquisirono gli stessi meriti successivamente al 1954.

Siamo convinti che si tratta di un atto di giustizia sociale verso una categoria che ha molteplici meriti di cultura, esperienza e servizio a favore della scuola italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo della scuola media, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a preside o capo di istituto, e gli insegnanti di ruolo da almeno cinque anni, se sforniti di laurea, sono ammessi a partecipare a un concorso speciale riservato per titoli ed esame-colloquio, qualora abbiano espletato — alla data di entrata in vigore della presente legge — l'incarico di preside o di direttore nelle scuole secondarie di primo grado per almeno dieci anni riportandone annualmente la qualifica di « ottimo ».

Per gli ex combattenti, reduci, partigiani, invalidi e mutilati di guerra e categorie assimilate il periodo di otto anni è ridotto alla metà.

ART. 2.

L'esame-colloquio mirerà a verificare la idoneità alla funzione attraverso la valutazione critica dell'esperienza acquisita come insegnante e come preside o direttore incaricato, della conoscenza in particolare dei problemi dell'ordinamento, dell'organizzazione e della legislazione della scuola secondaria di primo grado.

Gli anni di direzione o presidenza sono da ritenersi validi a partire dall'anno scolastico 1944-45, anche se compiuti in modo non continuativo.

ART. 3.

Gli insegnanti, che abbiano titolo a partecipare al concorso riservato, saranno inclusi in una graduatoria di merito ad esaurimento e saranno nominati per la concorrenza del 25 per cento dei posti disponibili per ciascun anno scolastico a partire da quello immediatamente successivo all'approvazione della presente legge.

ART. 4.

Nella compilazione della graduatoria si terrà conto dell'esame-colloquio, del numero degli anni di incarico della presidenza nonché degli anni di insegnamento senza presidenza, sempre che sia stata riportata la qualifica di « ottimo ». L'idoneità riportata in precedenti concorsi ordinari da parte degli insegnanti di cui all'articolo 1 dà diritto alla precedenza nella graduatoria finale.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire il suddetto concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.